



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Direzione Generale Finanza
Divisione Bilancio di previsione e controllo

ECB-PUBLIC

[Questo è un messaggio autorizzato inviato dalla Banca centrale europea]

Altre versioni linguistiche della presente lettera sono reperibili attraverso questo link <https://www.bankingsupervision.europa.eu/pdf/291fab8ddc7235156598/html/index.en.html>.

Gentile Signora,

Egregio Signore,

Le trasmettiamo la presente comunicazione in quanto soggetto obbligato al pagamento registrato nel [portale online dedicato ai contributi per le attività di vigilanza](#) della Banca centrale europea (BCE).

La informiamo che la BCE ha recentemente aggiornato la [sezione concernente i contributi per le attività di vigilanza](#) del sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria, in cui può reperire informazioni utili, disponibili in tutte le lingue dell'UE:

1. [moduli](#) e [istruzioni aggiornati](#) ai fini della presentazione dei fattori di calcolo utilizzati per determinare l'ammontare dei contributi per le attività di vigilanza per l'anno 2017
2. contributi annuali complessivi ai sensi della decisione della BCE, pubblicata il 28 aprile 2017, sull'[importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2017](#)
3. indicazioni pratiche aggiuntive nella sezione [Risposte alle domande più frequenti](#)
4. dettagli sull'emissione degli [avvisi di contribuzione e informazioni relative al pagamento](#)

Con la presente, Le ricordiamo inoltre le prossime scadenze fondamentali concernenti i contributi per le attività di vigilanza della BCE.

Entro il 3 luglio 2017 i soggetti obbligati al pagamento dovranno trasmettere le informazioni relative ai fattori per il calcolo della contribuzione alle autorità nazionali competenti (ANC) utilizzando i [moduli](#) aggiornati reperibili nel sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. I soggetti obbligati al pagamento devono comunicare i fattori di calcolo alla data di riferimento del 31 dicembre 2016.

Entro il 3 luglio 2017 i soggetti obbligati al pagamento sono tenuti a notificare alla BCE qualsiasi modifica dei dati di contatto per l'invio dell'avviso di contribuzione. Le comunicazioni al riguardo vanno effettuate attraverso il [portale online della BCE](#). L'indicazione di recapiti aggiornati, in particolare dell'indirizzo e-mail del contatto primario, riveste fondamentale importanza, poiché la BCE comunicherà con i soggetti obbligati al pagamento principalmente attraverso questo canale. In caso di addebito diretto del contributo da parte della BCE, la verifica dei recapiti offre anche l'occasione di ricontrollare, integrare o aggiornare le informazioni di pagamento (codici IBAN e BIC). Per aggiornare la denominazione del soggetto giuridico, si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Germany

E-mail: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Sito Internet: www.bankingsupervision.europa.eu

I gruppi vigilati devono inoltre tenere presente che è fissato al 3 luglio 2017 il termine per la designazione di un nuovo soggetto obbligato al pagamento o, in caso di variazioni nella composizione del gruppo, per l'aggiornamento del modulo per la designazione del soggetto obbligato al pagamento precedentemente trasmesso alla BCE. La comunicazione di tali informazioni alla BCE dovrà avvenire attraverso la presentazione a) del [nuovo modulo di notifica del soggetto obbligato al pagamento](#), oppure b) del [modulo semplificato di notifica del soggetto obbligato al pagamento](#) in caso di aggiornamento del modulo inviato in precedenza. Non occorre invece presentare il modulo di notifica del soggetto obbligato al pagamento se non vi sono state variazioni nella struttura del gruppo vigilato (ossia non ne sono entrati a far parte nuovi soggetti vigilati) e se lo stesso soggetto obbligato al pagamento designato in passato continua a ricoprire tale ruolo per il gruppo vigilato.

Come già avvenuto lo scorso anno, agli inizi di agosto (settimana 32) i fattori di calcolo comunicati all'ANC saranno resi accessibili ai soggetti obbligati al pagamento per verifica, prima di essere utilizzati nel calcolo dei singoli contributi per le attività di vigilanza per l'anno 2017. Il soggetto avrà a disposizione cinque giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui fattori di calcolo qualora non li reputi corretti. L'avviso di contribuzione della BCE Le verrà trasmesso in formato elettronico nel corso di ottobre 2017. Per informarLa dell'avvenuto caricamento sul portale online dei fattori di calcolo e dell'avviso di contribuzione, Le verrà inviata un'e-mail di notifica. La invitiamo a confermare con anticipo la validità delle Sue credenziali di accesso al portale. In caso di problemi di natura informatica (ad esempio autorizzazione negata o password scaduta), La preghiamo di contattare il supporto tecnico all'indirizzo SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu.

Infine, la BCE ha recentemente avviato una [consultazione pubblica](#) relativa alla revisione del [Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza](#). La revisione sarà incentrata sulla metodologia e sui criteri di calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato. Le risposte pervenute nel quadro della consultazione forniranno alla BCE importanti indicazioni nel predisporre, ove ritenuto opportuno, un aggiornamento formale del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza. Le parti interessate hanno a disposizione un periodo di sei settimane per la presentazione dei commenti tramite i moduli appositi.

Per informazioni sugli adempimenti del soggetto obbligato al pagamento o qualsiasi altro chiarimento riguardo ai contributi per le attività di vigilanza, La invitiamo a consultare il [sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria](#). Inoltre la BCE è pronta a fornire la necessaria assistenza, preferibilmente via e-mail all'indirizzo SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Distinti saluti,

Unità della BCE addetta ai contributi